

AGENZIA AUTONOMA Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

Prot. n.

Ancona, lì 21 febbraio 2003

Ai Sindaci e ai Segretari Comunali della Regione Marche

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla stipula di convenzioni di segreteria

Accertata la necessità di regolamentare in un unico provvedimento del Consiglio di Amministrazione di questa Sezione Regionale la materia delle Convenzioni di segreteria, al fine di consentire a tutti i Comuni della Regione Marche un'uniforme interpretazione della normativa in oggetto, si vuol richiamare di seguito la volontà espressa dal legislatore relativamente alle convenzioni.

In primo luogo è opportuno citare l'art. 98, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" così come l'art. 10, comma 1 del D.P.R. 465/1997 che dispone "i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni".

Appare poi necessario soffermarsi più specificamente sul comma 2 dell'articolo 10, testè indicato, il quale dispone: " le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia."

Ciò è dovuto alla luce delle convenzioni di segreteria esistenti nella Regione Marche e agli atti di questa Sezione Regionale, dato che diversi Comuni hanno trasmesso copie di Convenzioni incomplete e carenti dei requisiti richiesti nel comma sopraccitato. In particolare il requisito della durata viene trascurato ed alcuni Comuni si limitano a stabilire la data di costituzione della Convenzione, omettendo però la durata della medesima o addirittura considerandola a tempo indeterminato, fattispecie non prevista in alcun testo di legge.

A questo punto è anche utile rilevare la procedura necessaria in casi di riclassificazione della sede di segreteria convenzionata, in conseguenza dell'incremento demografico, come disciplinata dalla deliberazione n. 270/2001 dell'Agenzia Nazionale.

Anzitutto si ribadisce che la competenza in materia spetta ai Consigli di Amministrazione, Nazionale e Regionali, esclusivamente con riferimento alla posizione dei segretari e senza influenza alcuna relativamente alla facoltà degli enti di stipulare convenzioni. Il provvedimento di riclassificazione del Consiglio di Amministrazione ha in tal caso natura costitutiva e non meramente ricognitiva, in quanto costituisce presupposto necessario per il passaggio di classe della sede di segreteria, non potendo infatti essere riconosciuta alcuna automatica variazione della classe dell'ente in seguito alla sola stipula di convenzione da parte dei Comuni.

Si da quindi atto che solo dal momento di adozione di tale provvedimento, e non già dalla stipula della convenzione, decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento



AGENZIA AUTONOMA Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

economico del segretario da individuare e nominare per la neocostituita sede di segreteria.

Sempre nella medesima deliberazione si afferma che, anche nei casi di scioglimento anticipato o di revoca del segretario titolare della convenzione, anche il conseguente provvedimento del Consiglio Nazionale di Amministrazione, ovvero dei competenti Consigli Regionali, relativo alla scioglimento delle convenzioni sia da considerare <u>costitutivo</u> dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali.

Si ricorda inoltre che, anche nei casi di mera proroga o di rinnovo di una convenzione già esistente, gli enti sono tenuti a trasmettere le copie degli atti consiliari con i quali hanno deliberato in merito.

In ogni caso si rileva che, per tutto quanto non specificamente previsto dalle disposizioni suindicate, la deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione disciplina interamente la procedura standard nei casi di costituzione e scioglimento di convenzioni di segreteria.

In conclusione si ribadisce l'assoluta necessità che tutti gli enti locali di questa Regione ottemperino, nelle fattispecie previste dalle direttive normative sopraccitate, a quanto sopra riportato, al fine di evitare l'insorgere di eventuali conflitti o malintesi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE (Leonardo Lippi)